

Codice A1701B

D.D. 15 dicembre 2020, n. 911

Annullamento parziale in autotutela della DD n. 780 del 7/11/2020: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19"- Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche". Proroga presentaz



ATTO DD 911/A1701B/2020

DEL 15/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela della DD n. 780 del 7/11/2020: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Proroga presentazione domande e ulteriori modifiche del bando n. 1/2020 di cui alla DD n. 720 del 21/10/2020

Vista:

la determinazione dirigenziale 21 ottobre 2020, n. 720 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Emanazione bando n. 1/2020”, con la quale è stato aperto il ricevimento delle domande da parte degli agricoltori per la Misura 21 del PSR 2014 – 2020;

la determinazione dirigenziale 28 ottobre 2020, n. 753 con cui si è modificato il citato bando n. 1/2020 sostituendo i punti 6 e 10.1;

la determinazione dirigenziale 7 novembre 2020, n. 780 con la quale si è proceduto a prorogare i termini di presentazione delle domande nonché ad apportare ulteriori integrazioni e precisazioni.

Preso atto che con la citata DD n. 780 del 7 novembre 2020, è stata introdotto, al fine di evitare il rischio di sovracompensazione, per le aziende con OTE diversa da 460 il punto: *“4) che per le domande presentate ai sensi dell’Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne da aziende con OTE diversa da 460, in fase di ammissione, sarà verificata l’effettiva*

presenza in azienda, nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020, di capi da ingrasso e la movimentazione degli stessi (in numero minimo di 4) verso il macello. Nel caso non vengano rilevate le condizioni di cui sopra la domanda sarà considerata inammissibile”.

Dato atto che, in data 24 novembre e 1° dicembre 2020, è stato inviato alle aziende con OTE diversa da 460, che non hanno macellato almeno 4 capi nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2020 il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 in quanto inammissibili ai sensi della citata DD n. 780 del 7 novembre 2020;

considerato che, a seguito delle osservazioni ricevute al preavviso di rigetto, è stata effettuata un'ulteriore valutazione circa la possibilità, del verificarsi concreto, per le aziende destinatarie del bando in esame, del rischio di sovracompensazione tra i danni effettivamente patiti dalle stesse ed il possibile concreto ristoro che riceverebbero all'esito della domanda;

preso atto dell'esito di tale verifica, in base alla quale risulterebbe possibile escludere tale rischio anche qualora i capi da ingrasso (vitelloni) presenti in azienda, non siano stati inviati al macello nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2020;

verificato, che l'applicazione di quanto disposto dal bando in ordine alla movimentazione di un numero minimo di 4 vitelloni verso il macello, potrebbe comportare la concreta possibilità di applicare un trattamento diverso in presenza di situazioni uguali di danno subito tra coloro che hanno macellato 4 capi e coloro che non risultano avere macellato 4 capi, pur avendoli in allevamento;

valutato il rischio derivante dall'aver previsto la possibilità di consentire la partecipazione al bando solo a chi ha macellato 4 capi da ingrasso (vitelloni) con la conseguente impossibilità di riconoscere il danno derivante anche a coloro che non hanno macellato 4 capi pur avendoli in allevamento;

ritenuto di rinviare alla fase istruttoria la verifica dell'insussistenza del rischio di sovracompensazione;

visto l'articolo 21 *nonies* della L. 241/1990 per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti;

ritenuto pertanto di rimuovere in autotutela la previsione contenuta nelle premesse e nel punto 4) della determinazione dirigenziale n. 780 del 7 novembre 2020, sostituendola come segue: *”al fine di evitare la sovracompensazione dei danni subiti a causa della pandemia, per le domande presentate ai sensi dell’Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, in fase di istruttoria, sarà verificata l’effettiva presenza in azienda, nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020, di capi da ingrasso, essendo la Misura 21 del PSR 2014 – 2020 rivolta esclusivamente alle aziende che allevano bovini da carne.”;*

considerata, altresì, la necessità di sostenere la liquidità aziendale per garantire e mantenere la continuità delle attività degli allevamenti di bovini da carne, considerato che la crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, conseguite al calo del prezzo di vendita dei vitelloni da macello come effetto della riduzione della domanda;

verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela in quanto si va ad ampliare il numero di aziende che possono accedere all'aiuto;

attestata l'assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1- 4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs 165/2001;
- vista la L.R. 23/2008, art. 7;
- visto il Dlgs 118/2011;
- visto il Dlgs 33/13;

determina

- di rimuovere in autotutela la previsione contenuta nelle premesse e nel punto 4) della determinazione dirigenziale n. 780 del 7 novembre 2020, sostituendola come segue: *"al fine di evitare la sovracompensazione dei danni subiti a causa della pandemia, per le domande presentate ai sensi dell'Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, in fase di istruttoria, sarà verificata l'effettiva presenza in azienda, nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020, di capi da ingrasso, essendo la Misura 21 del PSR 2014 – 2020 rivolta esclusivamente alle aziende che allevano bovini da carne."*;

- di procedere conseguentemente all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990, della procedura relativa all'invio delle comunicazioni di preavviso di rigetto e dell'acquisizione delle osservazioni alla suddetta comunicazione trasmesse ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster